

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2016, n. 1-3993

Autorizzazione al comodato temporaneo a favore del Comune di Novara di parte dell'immobile di proprietà regionale denominato "ex Casa Littoria", sito in Novara, via Mora e Gibin.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- con atto rep. n. 8940 del 18.11.1988 è stata, fra l'altro, concessa al Comune di Novara parte dell'immobile di proprietà regionale, denominato "Ex Casa Littoria" sito in Novara, Via Mora e Gibin n. 4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara al Foglio 166, particella 12523, subalterni n. 6 e 8 e più precisamente la palestra, tre locali ad uso spogliatoio, un locale ad uso servizi igienici e docce, con ingresso e porticato verso il cortile;
- il suddetto immobile è stato dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con decreto in data 14.03.2006;
- il succitato contratto è giunto a scadenza ed i locali sono tuttora nella detenzione del Comune di Novara che ha comunicato il proprio interesse al rinnovo del titolo d'uso;
- la Regione Piemonte ha, a sua volta, manifestato al Comune di Novara la necessità di disporre di locali idonei in Novara da destinare a sede dei propri uffici decentrati;
- il Comune di Novara si è reso disponibile a concedere in comodato, senza previsione di canone, locali idonei di sua proprietà nel Comune di Novara;
- nelle more della definizione di un comodato incrociato tra le parti senza previsione di canone, il Comune ha rappresentato l'urgenza di poter disporre dei suddetti locali di proprietà regionale per l'avvio delle attività sportive;

ritenuto, in considerazione dell'esigenza rappresentata dall'Ente Locale, nelle more della definizione di un comodato incrociato tra le parti senza previsione di canone, di autorizzare il comodato temporaneo al Comune di Novara al canone ricognitorio annuo di euro 309,88 dei citati locali di proprietà regionale sino alla data del 31.12.2016, per lo svolgimento di attività di carattere sportivo anche mediante affidamento a terzi, alle seguenti condizioni:

a) accollo al Comune, costituito custode della porzione immobiliare oggetto del comodato temporaneo, di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei locali al fine di rendere il bene idoneo all'utilizzo previsto, nonché gestionali e assicurativi, senza possibilità di rinnovo alla scadenza e con la previsione del venir meno in ogni caso del comodato temporaneo qualora entro la suddetta data del 31.12.2016 non si perfezioni il comodato incrociato. Il comodato temporaneo verrà comunque meno anche prima della scadenza qualora, entro la suddetta data, si perfezioni tra le parti il comodato incrociato.

I suddetti interventi dovranno essere sottoposti al previo assenso regionale e sarà cura del comodatario ottenere tutti i necessari permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione a tal fine occorrenti, anche in considerazione della sottoposizione dell'immobile a tutte le disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- b) facoltà del comodante di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico o per inderogabili necessità di disporre dell'immobile, oltretutto per l'inadempimento del comodatario ai propri obblighi, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
- c) responsabilità del solo comodatario per danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose in occasione dell'utilizzo dei locali o da interruzione dei servizi;
- d) sarà altresì a carico del comodatario ogni imposta e tassa riferibile all'esercizio dell'attività e alla fruizione dell'immobile;

ritenuto, sino a che non vengano realizzati da parte del Comune gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento all'uso previsto, di consentire l'utilizzo da parte del Comune di Novara della porzione immobiliare oggetto del comodato temporaneo unicamente per lo svolgimento delle attività sportive compatibili con l'attuale stato del bene, nel rispetto della normativa in materia;

ritenuto di subordinare la stipulazione del contratto di comodato temporaneo alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le finalità di vigilanza e di ispezione da parte dell'Ente preposto alla tutela del bene, le cui eventuali prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto di comodato temporaneo, di cui costituiranno obbligazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il comodato temporaneo al Comune di Novara, al canone ricognitorio annuo di euro 309,88, per lo svolgimento di attività di carattere sportivo, della porzione dell'immobile di proprietà regionale, denominato "Ex Casa Littoria" sito in Novara, Via Mora e Gibin n. 4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara al Foglio 166, particella 12523, subalterni n. 6 e 8 e più precisamente la palestra, tre locali ad uso spogliatoio, un locale ad uso servizi igienici e docce, con ingresso e porticato verso il cortile, sino alla data del 31.12.2016, alle condizioni tutte di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre che, sino a che non vengano realizzati da parte del Comune di Novara gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento all'uso previsto, l'utilizzo da parte del medesimo della porzione immobiliare oggetto del comodato temporaneo sia consentito unicamente per lo svolgimento delle attività sportive compatibili con l'attuale stato del bene, nel rispetto della normativa in materia;
- di subordinare la stipulazione del contratto di comodato temporaneo alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le finalità di vigilanza e di ispezione da parte dell'Ente preposto alla tutela del bene, le cui eventuali prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto di comodato temporaneo, di cui costituiranno obbligazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la stipulazione del contratto di comodato temporaneo, autorizzandone sin d'ora eventuali modifiche non sostanziali, e l'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il canone ricognitorio attivo, pari ad euro 77,46 per il periodo di durata del comodato temporaneo, da introitarsi sul Cap. 30195 del Bilancio per l'esercizio 2016, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)